

BARBAVARA, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

BARBAVARA, *commissario regio*. Interrogato in proposito dall'onorevole Torrigiani, io non aveva bene compresa la questione. . . .

Una voce dal centro. Non è il deputato Torrigiani, ma il deputato Falconcini che lo ha interrogato.

BARBAVARA, *commissario regio*. In ora sì, ma privatamente il deputato Torrigiani m'interrogò a nome del deputato Falconcini, e non avendo, come dissi, ben compresa la questione, risposi negativamente, cioè che anche queste opere dovevano essere soggette alla privativa. Ma ora, nel modo in cui la questione viene esposta, credo che, siccome trattasi di opere che non ponno ancora chiamarsi periodiche, perchè non ancora pubblicate, così le stesse non debbano cadere sotto la sanzione penale della privativa. . . .

FALCONCINI. Chiedo di parlare.

BARBAVARA, *commissario regio*. . . e quindi possono essere mandate come merce; ma penso essere totalmente inutile quest'eccezione, la quale potrebbe anche ricevere una interpretazione troppo lata e dare occasione alla frode.

PRESIDENTE. Il deputato Gallenga ha facoltà di parlare.

GALLENGA. Quando dunque avvenisse che l'editore di una rivista, come avviene spesso, pubblicasse la sua opera in due città contemporaneamente, gli sarebbe anche permesso di mandare in un pacco quella parte di esemplari dell'opera che si devono distribuire nella città diversa da quella in cui vennero stampati; e ciò non potrà neppure negarsi a quella gazetta, a quel giornale, che per caso avesse due luoghi simultanei di pubblicazione.

FALCONCINI. In conseguenza delle benevole risposte datemi dall'onorevole commissario regio, io spero che la Commissione vorrà essere così cortese da accettare un emendamento in proposito, giacchè potrebbe poi qualche agente doganale credere, vedendo un pacco contenente un'intera edizione, che non fosse merce, e fare delle difficoltà.

Io proporrei quindi un emendamento; se poi credono che se ne possa fare a meno. . . .

Una voce dal banco della Commissione. Sarebbe meglio.

FALCONCINI. E questo sarebbe meglio della Commissione mi fa vedere la necessità di proporlo. (*Si ride*) Io direi:

« Le opere periodiche che dal luogo dove si stampano si trasportano all'altro dove si pongono in circolazione. »

PRESIDENTE. Favorisca d'inviarlo al banco della Presidenza.

FALCONCINI. Eccolo; prima lo leggo:

« Le opere periodiche che dal luogo dove si stampano si trasportano all'altro dove si pongono in circolazione. »

Voci. È diverso.

FALCONCINI. È lo stesso. Lo stampatore stampa l'opera e la manda in altra città; dunque dal luogo. . . .

BARBAVARA, *commissario regio*. Mi pare che questo stampatore potrebbe valersi benissimo della posta per mandarla in circolazione.

Io aveva detto che quando di un'opera, che non è ancora stampata, venissero mandate le bozze all'autore... (*Bisbiglio*)

Voci. No! no!

BARBAVARA, *commissario regio*. Il caso è diverso.

CEMPINI. Domando la parola.

FALCONCINI. Ormai posso finire la mia spiegazione.

Voci. La finisca!

FALCONCINI. Lo stampatore non ha per mestiere di fare le bozze, ma di dare l'edizione completa. Ma quando ha stampato l'opera, quando la deve dare al committente e gliela

manda nella città dove questi si trova, finchè il committente non l'ha posta in circolazione (ed egli non è punto obbligato a ciò, la può lacerare, la può abbruciare) questa non è un'opera pubblicata, è unicamente una merce che dà fuori lo stampatore.

PRESIDENTE. Il deputato Cempini ha la parola.

CEMPINI. Mi sembra che non sia stata chiaramente posta la questione attuale, e ciò deduco anche dall'aver l'onorevole commissario della legge mostrato d'intenderla in un modo che, a senso mio, è molto diverso da quello in cui volle proporla l'onorevole Falconcini.

Un esempio basterà a chiarire tutto.

Editore di una rivista mensile, io credo utile, trovandovi un risparmio economico, di stamparla a Milano, ma credo utile al tempo stesso di pubblicarla a Torino. Ora riceverò dallo stampatore di Milano, il quale mi fa prezzo e condizioni migliori di quelle che troverei in Torino, una cassa di numeri di questa rivista mensile, che formano la totalità dell'edizione stessa. Questa cassa mi viene spedita come merce a Torino, ma in Torino soltanto pubblico la rivista, e in Milano essa non ha veduto la luce.

Domando se questa cassa contenente una completa edizione di una rivista, che l'economia, che il risparmio. . .

SUSANI. Domando la parola.

CEMPINI. . . mi spinge a stampare in un luogo diverso da quello della pubblicazione, dovrà essere riguardata come merce o si bene sottoposta al pagamento del diritto postale.

Mi sembra che la risposta non possa essere dubbia. Allorché quando si tratta di stampe, tutto consiste nella pubblicazione. Per esempio, nella giurisprudenza penale della stampa non si dà luogo a reato finchè non è pubblicata l'opera, vale a dire finchè non n'è stata depositata una copia presso il Ministero Pubblico.

Allo stesso modo credo che prima della pubblicazione legale, vale a dire prima del deposito della copia presso il Ministero Pubblico della città dove non si stampa, ma si pubblica (poichè si può stampare un'opera a Milano colla data di Torino), non possa l'amministrazione delle poste elevare alcun diritto. Quindi, a mio avviso, non si dovrebbe considerare l'invio di tali stampe che come l'invio di una merce qualunque, ed è su questo che parmi abbia l'onorevole Falconcini richiamato l'attenzione della Camera e del commissario regio. È quindi su questo che desidererei una categorica risposta. Ove si credesse che l'emendamento Falconcini non esprimesse troppo chiaramente quest'idea, mi pare che si potrebbe tutto accomodare col sostituire le parole: *dove vengono pubblicate*, alle parole: *dove si pongono in circolazione*.

In tutto ciò che riguarda la stampa, lo ripeto, il mezzo legittimo di constatare la pubblicità è il deposito dello stampato presso il Pubblico Ministero. Finchè questo deposito non ha avuto luogo non può nascere diritto alcuno nell'amministrazione postale, come non può esservi reato di stampa che dia luogo alla promozione dell'azione penale.

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Falconcini è così concepito:

« Le opere periodiche che dal luogo dove si stampano si trasportano all'altro dove si pongono in circolazione. »

CEMPINI. « Dove vengono pubblicate. »

FALCONCINI. Accetto la modificazione.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il deputato Susani ha facoltà di parlare.